

STATUTO

della

Associazione Amici del Teatro del Tempo

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione "Associazione Amici del Teatro del Tempo" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede presso il domicilio dei fondatori.

Art. 3 Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, proponendosi di promuovere e favorire l'attività culturale, al fine di sensibilizzare e sollecitare la partecipazione a tale intendimento. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale, nonché la creazione e la messa in scena di spettacoli, con iniziative dirette alla diffusione del teatro musicale e dello spettacolo in genere. In particolare l'Associazione si evolve in produzioni volte alla concezione allargata della musica come arte del tempo, nelle sue molteplici manifestazioni, e alla ricerca di nuove sintesi fra suoni immagini, parole, luci, componendo musica con i mezzi della scena e dal suo rovescio facendo scena con i mezzi della musica.

Art. 4 Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni dei soci, donazioni, devoluzioni, contributi volontari, elargizioni, sponsorizzazioni, sussidi ed eventuali altri finanziamenti, così come da introiti derivanti dagli spettacoli organizzati e dal reddito del patrimonio sociale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci, la prima volta il 31 dicembre 2008.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Comitato direttivo e in caso di parità, in modo inappellabile, il Presidente. Per acquistare la qualità di socio ordinario, ad eccezione di coloro che sono intervenuti personalmente all'assemblea costitutiva, si deve dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'Associazione e pagare regolarmente la tassa sociale.

Art. 6 Tassa sociale

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a far parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Comitato direttivo. La tassa sociale deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta entro il 31 dicembre 2007.

Art. 7 Categorie di soci

I soci sono classificati in:

- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione, previa ratifica della loro ammissione da parte del Comitato direttivo;
- soci onorari: quelli che per particolari benemeritenze verso l'Associazione sono designati tali dal Comitato direttivo;
- soci sostenitori: questa carica comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. I soci sostenitori non hanno diritto di voto ma possono assistere alle Assemblee dei soci;
- soci benefattori: questa carica comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate, distinguendosi da quella di socio sostenitore per l'entità della quota sociale corrisposta, il cui ammontare è stabilito dal Comitato direttivo. I soci benefattori non hanno diritto di voto ma possono assistere alle Assemblee dei soci;

I soci sostenitori e benefattori non prendono parte ai consessi del Comitato direttivo.

I soci ordinari e onorari invece vi sono ammessi al pari dei soci fondatori.

Art. 8 Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad attenersi alle norme statutarie e ad eseguire le disposizioni del Comitato direttivo.

Sono pure tenuti a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 Qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicare per iscritto con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno al Comitato direttivo ed hanno validità per l'esercizio sociale successivo; il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
- b) per decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per esclusione dovuta a morosità.

L'esclusione viene dichiarata dal Comitato direttivo e comunicata all'interessato per iscritto.

Il Comitato direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Art. 10 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- Il Revisore

Art. 11 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo del bollettino sociale oppure mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- nomina il Presidente, elegge il Comitato direttivo ed i Revisori;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio consuntivo annuale;
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare;
- delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti.

Hanno diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio i soci fondatori e ordinari.

I soci frequentatori che prestano attività continuativa a favore dell'Associazione possono partecipare al dibattito consiliare e prendere parola, ma non hanno diritto di voto.

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei soci presenti, ad eccezione della modifica dello statuto sociale e dei casi previsti dallo statuto medesimo per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora siano presenti tutti i soci.

Hanno diritto di intervento tutti i soci fondatori, ordinari e frequentatori.

Art. 12 Il Comitato direttivo

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni.

Il Comitato direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi;
- fissa la quota sociale annuale di ammissione, i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- convoca l'assemblea generale dell'Associazione;
- delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

Art. 13 Deliberazioni e compiti del Comitato direttivo

Il Consiglio dei soci è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ad almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da segretario.

I membri del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci, entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di un anno. I membri del Comitato direttivo sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 2 membri, incluso il membro di diritto, vale a dire il Presidente dell'Associazione.

Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei membri.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica un anno.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dei soci e dell'Assemblea generale a cui sovrintende.

In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito da un socio fondatore; in caso di assenza o di impedimento dei soci fondatori le funzioni del Presidente vengono svolte da un socio ordinario nominato dal Presidente stesso o dal Consiglio.

Al Presidente dell'Associazione spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 15 Revisore

L'assemblea dei soci nomina un Revisore, cui incombono le mansioni di legge.

Art. 16 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'assemblea espressamente convocata.

Art. 17 Liquidazione

In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Associazione o ad un'altra iniziativa avente lo stesso o analogo scopo.

Art. 18 Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge

Statuto approvato in occasione dell'assemblea costitutiva svoltasi a Lugano in data 22 agosto 2007.